



44318/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale

Udienza pubblica del 12.10.2010
Sentenza n. 3142/10
Reg. gen. n. 38173/2009

composta dai signori

- | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|
| dott. Pietro ^{a.} Sirena | | Presidente |
| dott. Filiberto Pagano | | Consigliere |
| dott. Giuliano Casucci | | Consigliere |
| dott. Giuseppe Bronzini | | Consigliere |
| dott. Ugo De Crescenzo | | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Giuliano Igor nato a Trieste il 22.1.1978 e da Russignan Andrea nato a Trieste l'11.5.1971 avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 5.3.2009

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Giuseppe **Bronzini**.



Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Trieste con sentenza del 5.3.2009, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trieste del 12.1.2005 appellata dal PM, dichiarava gli odierni ricorrenti colpevoli del reato di cui agli artt. 633 e 639 c.p. per aver invaso occupandoli appartamenti di proprietà dell'Ater.

La Corte territoriale rilevava che per la dichiarata esimente dello stato di necessità in realtà non sussistevano i presupposti di legge, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure. Gli imputati percepivano un reddito seppur modesto ed avevano abbandonato volontariamente una precedente abitazione. Inoltre non rispondeva al vero che l'occupazione non incideva su diritti di terzi perché gli immobili non erano stati assegnati a terzi perché oggetto di ristrutturazione proprio in vista del loro successivo affitto a soggetti effettivamente titolati.

Ricorrono gli imputati che allegano l'erronea applicazione della legge penale. Ricorrevano in realtà i presupposti per la chiesta applicazione e esimente dello stato di necessità. L'occupazione era stata determinata dalla necessità di trovare un alloggio che i ricorrenti non potevano reperire nel mercato, percependo solo modestissimi redditi in quanto svolgevano lavori precari.

La più recente giurisprudenza aveva ampliato lo spettro di applicabilità dell'esimente con riferimento ai diritti in senso



ampio della persona tra cui rientra il diritto all'abitazione e la dignità della persona. Non esistevano soggetti determinati i cui diritti erano stati compromessi dall'episodio di cui è processo. In caso di dubbio sulla sussistenza dell'invocato stato di necessità, gli imputati andavano assolti ex art. 530 terzo comma c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel concetto di danno grave alla persona, secondo la formulazione dell'art. 54 c.p., rientrano anche situazioni che pongono in pericolo solo indirettamente l'integrità fisica in quanto attentano alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompresa anche l'esigenza di un alloggio; va ricordato sul punto che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'art. 34 terzo comma- che qui si richiama solo come elemento interpretativo non essendo la stessa direttamente applicabile ex art. 51 della detta Carta poiché non è in questione "il diritto dell'Unione"- contempla il diritto all'assistenza abitativa, attestando sul piano dei valori fondamentali comuni all'Unione ed agli stati membri la particolare attenzione prestata al diritto all'abitazione nella sua connessione con la salvaguardia della dignità essenziale della persona. Tuttavia, ha precisato questa Corte, tale interpretazione estensiva del concetto di danno grave alla persona, mediante l'inclusione dei diritti inviolabili, impone una più attenta e penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'JR'.



della stessa, quali i requisiti della necessità e della inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compromessi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate (cass. n. 35580/2007, cass. n. 7163/2008) . Lo stato di necessità può essere invocato solo se il fatto *contra ius* non sia altrimenti evitabile. la Corte territoriale in base agli elementi ricordati in premessa ha escluso che tale situazione sussistesse con motivazione congrua e logicamente coerente ed ha giustamente osservato che gli appartamenti occupati erano in fase di ristrutturazione per essere affittati ai soggetti titolati, sicché l'occupazione di cui è processo veniva a ledere non solo il diritto di proprietà dell'ente Ater, ma anche i diritti di coloro che potevano avere in affitto le abitazioni essendo a ciò titolati.

Le censure in realtà sono meramente di fatto e comunque appaiono inidonee a dimostrare che il pericolo di danno grave alle persone avesse quelle caratteristiche, fissate dalla giurisprudenza della Suprema Corte, prima ricordate.

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 12.10.2010

Il Consigliere estensore
(dr. Giuseppe **Bronzini**)

Il Presidente
Pietro Q. Lupo

